Associazione Nazionale Seniores Enel
Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel
Sezione Territoriale Lombardia

INFORMATIVA AI SOCI n° 7 / 2023

RESPINTO IL RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA DISDETTA DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA DELL'80% SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Si rende noto la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione, in merito ai ricorsi presentati da pensionati Enel per il mantenimento dello sconto dell'80% sulle tariffe elettriche.

*** *** ***

Sentenza negativa, della Cassazione, al mantenimento della riduzione dell'80% della tariffa di vendita dell'energia elettrica a favore dei pensionati, assunti dall'Azienda prima del 01.08.1996 e che avevano fruito di tale sconto fino al 01.12.2016. Il contenzioso era sorto dopo che l'Enel aveva comunicato la disdetta e un gruppo di pensionati aveva fatto ricorso al Tribunale di Bari chiedendo il ripristino del beneficio, risarcimento del danno patrimoniale subito o, in subordine, il riconoscimento di un indennizzo o di una tantum quantificata in base all'età anagrafica di ciascun ricorrente alla data del 31.12.2015.

Sia il Tribunale (con sentenza 10.04.2018), sia la Corte d'Appello di Bari (con sentenza 688/2020) a cui si sarebbe poi rivolto un numero più ristretto di pensionati, aveva respinto le richieste, dopo avere ricostruito la disciplina collettiva dei dipendenti Enel, che si era evoluta nel senso di un progressivo superamento del quadro originario relativo all'agevolazione tariffaria, giungendo alla conclusione che lo sconto non rivestiva natura retributiva. Un elemento, quest'ultimo, ritenuto decisivo anche dalla Corte di Legittimità, che con sentenza 9513/2023, depositata il 06.04.2023, ha confermato le ragioni dell'Azienda.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che proprio il fatto che lo sconto tariffario – previsto, nei contratti collettivi precedenti quello del 23.04.1996, anche in favore dei pensionati - prescindesse assolutamente dalla anzianità, dalle mansioni e dalla qualifica rivestita e che comunque la misura tariffaria fosse determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa del singolo beneficiario, ne escludeva il carattere retributivo. Nei giudizi di merito, ha sottolineato la Cassazione, è stato inoltre constatato che per espressa pattuizione delle parti stipulanti, il beneficio tariffario, costituiva una concessione che non viene computata ad alcun effetto, senza incidenza né sul calcolo di istituti contrattuali come le mensilità aggiuntive e il Tfr, né sulla misura della pensione. E che il beneficio fosse indirizzato ad agevolare la fruizione di energia elettrica nelle famiglie dei dipendenti in modo slegato dalla prestazione, ha confermato la Corte, lo si evinceva anche dal fatto che fosse sempre strettamente collegato all'uso dell'abitazione principale, tanto che in caso di più dipendenti Enel nel nucleo famigliare, l'agevolazione spettava solo a chi rivestiva il ruolo di capo famiglia. Lo sconto era, inoltre, riconosciuto anche a soggetti neppure dipendenti, come vedovi, vedove o i famigliari di lavoratori assenti per chiamata al servizio militare.

La Presidenza Anse Lombardia

Milano, 4 maggio 2023

ANSE - SEZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA
c/o ENEL ITALIA - VIA CESARE BERUTO, 18 - 20131 MILANO MI
TEL: 02/2320.3552 (Segreteria) - 02/23167760 (Presidenza) - Fax: 02/39430126 (apertura Sede Martedì e Giovedì)
C.F.: 97080490580 - C.I.D.: 9D20XIQ
www.anse-enel.it - http://anselombardia.altervista.org - e-mail: giorgio.breviglieri@enel.com